

## Nuovo Patent box

---

### L'agevolazione

Il regime del nuovo Patent box è stato introdotto dal [DL n. 146/2021](#) in sostituzione del vecchio Patent box (Legge n. 190/2014) e consente di maggiorare del 110% - ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP - i costi di R&S sostenuti per la creazione e lo sviluppo di software, brevetti, disegni e modelli. Il beneficio si sostanzia, quindi, in una deduzione fiscale maggiorata (cosiddetta "Super deduzione") dei costi di R&S. Il regime del nuovo Patent box è applicabile, per i soggetti "solari", dal 2021. A decorrere dallo stesso periodo d'imposta non è più possibile optare per il vecchio Patent box. Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono contenute nel [Provvedimento n. 48243/2022](#), come modificato dal [Provvedimento n. 52642/2023](#), e i primi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 5/2023](#).

## Nuovo Patent box

---

### Soggetti beneficiari

Possono optare per il regime del nuovo Patent box tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgano le attività di R&S correlate a brevetti, software, disegni e modelli e che abbiano la qualifica di "investitori". Per "investitore" si intende il soggetto che:

- è titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili (purchè utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività d'impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica degli stessi);
- effettua gli investimenti nelle attività rilevanti nell'ambito della sua attività d'impresa;
- sostiene i costi relativi agli investimenti, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

L'opzione per il regime del nuovo Patent box non può essere esercitata dalle imprese che:

- determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- sono sottoposte a procedure concorsuali.

## Nuovo Patent box

---

### Beni e attività agevolabili

#### Beni agevolabili

Rientrano nell'ambito dei beni immateriali agevolabili:

il software protetto da copyright;  
i brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;  
i disegni e i modelli giuridicamente tutelati;  
due o più beni immateriali tra quelli sopra indicati, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.  
I beni immateriali devono essere utilizzati nello svolgimento dell'attività d'impresa.

#### Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività svolte per la creazione e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili, come definite dal MISE nel [Decreto del 26.5.2020](#), ossia le attività di:

ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 2);  
innovazione tecnologica (art. 3);  
design e ideazione estetica (art. 4);  
tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

## Nuovo Patent box

---

### Spese agevolabili

La base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% è costituita dalle seguenti spese, sostenute per lo svolgimento delle attività finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali agevolabili:

spese per il personale direttamente impiegato nello svolgimento delle attività agevolabili;  
quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolabili;  
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività agevolabili;  
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolabili;  
spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelle relative alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

## Nuovo Patent box

---

### Regime premiale

Il meccanismo premiale consente di agevolare i costi che - nel corso degli anni - hanno contribuito alla creazione del bene immateriale. Tale regime (detto anche "recapture ottennale"):

si applica ai beni immateriali il cui titolo di privativa industriale è stato conseguito a partire dal periodo d'imposta 2021 (per i soggetti "solari");  
consente, nel periodo d'imposta in cui è stata ottenuta la privativa, di agevolare le spese sostenute in tale periodo e le spese sostenute negli otto anni precedenti, a condizione che i beni siano effettivamente impiegati nei processi aziendali.

Ai fini del meccanismo premiale, si considerano agevolabili anche:

le attività di ricerca fondamentale e di ideazione e realizzazione del software (oltre alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ecc.);  
le spese necessarie per l'ottenimento del titolo di privativa industriale (oltre alle spese per il personale, i beni strumentali ecc., ad esclusione delle spese per il mantenimento dei diritti).

## Nuovo Patent box

---

### Modalità di accesso

I soggetti "solari" possono optare per il regime del nuovo Patent box con riferimento al 2021 e agli anni successivi (con riferimento agli stessi anni non è più possibile optare per il vecchio Patent box). L'accesso all'agevolazione è subordinato all'esercizio di un'opzione di durata quinquennale che deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce. L'opzione può essere esercitata anche tardivamente nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario. Per il primo quinquennio di applicazione del regime agevolativo (2021 - 2025), l'opzione doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 oppure, mediante dichiarazione tardiva, entro il 28 febbraio 2023.

## Nuovo Patent box

### Penalty protection

Le imprese che intendono avvalersi del regime del nuovo Patent box hanno la facoltà di indicare le informazioni necessarie per determinare l'agevolazione in un'apposita documentazione, articolata in due sezioni. Il possesso di questa documentazione consente la cosiddetta "penalty protection", ossia la disapplicazione delle sanzioni (DLgs. n. 471/97, art. 1, c. 2) in caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sezione A (Contesto operativo e funzionale dell'impresa)	Sezione B (Quantificazione del beneficio fiscale)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Struttura partecipativa (anche in relazione alle imprese associate) ed eventi straordinari</b></li><li>• <b>Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate</b></li><li>• <b>Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti</b></li><li>• <b>Modello organizzativo dell'impresa</b></li><li>• <b>Relazione tecnica</b></li><li>• <b>Funzioni, rischi e beni dell'impresa</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale</b></li><li>• <b>Variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione</b></li></ul>

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo di applicazione dell'agevolazione (2021 per i soggetti "solari") la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione (anche nel caso di dichiarazione "tardiva" nei 90 giorni). Il possesso della documentazione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia della maggiorazione.

## Nuovo Patent box

---

### Cumulabilità

Il nuovo Patent box è cumulabile con il credito d'imposta R&S di cui alla Legge di bilancio 2020. Tuttavia, nel calcolo del credito d'imposta R&S i costi ammissibili - se agevolati anche ai fini del nuovo Patent box - dovranno essere assunti al netto del risparmio fiscale (Ires/Irpef e Irap) derivante dall'applicazione della maggiorazione del 110%. Esempio. Si consideri un costo pari a 100 sostenuto nel 2021 e agevolabile sia ai fini del credito d'imposta R&S sia ai fini del nuovo Patent box. Il calcolo del credito d'imposta R&S andrà effettuato applicando l'aliquota agevolativa (20%) al costo assunto al netto del risparmio fiscale derivante dal nuovo Patent box (risparmio fiscale =  $27,9\% \times 110\% \times 100 = 30,69$ ):

Credito d'imposta R&S spettante =  $20\% \times (100 - 30,69) = 13,86$

Se il credito d'imposta R&S è stato calcolato al lordo del risparmio fiscale derivante dal nuovo Patent box, occorrerà restituire l'agevolazione fruita in eccesso ma senza interessi e sanzioni.